



CENTRALE UNICA COMMITTENZA

Per Conto del Comune di Campli

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI AFFISSIONE DEGLI ANNUNCI FUNEBRI DEL COMUNE DI CAMPLI
IMPORTO DEL SERVIZIO EURO 148.500,00 OLTRE IVA DI LEGGE
DURATA DELLA CONCESSIONE ANNI 15 (QUINDICI)**

CIG: 6933288A3F

1 – DATI DI SINTESI DELLA GARA

Stazione Unica Appaltante

Centrale Unica di Committenza Unione Comuni della Laga (TE) via Giorgio Romani, 64010 Torricella Sicura TE C.F. / P.I.: 01920920673 Tel.: 0861.59401 - 0861.5601209 - Fax: 0861.594033

Luogo di svolgimento del servizio: Territorio Comunale Campli (TE).

CIG: 6933288A3F.

Documentazione di gara:

- il presente Disciplinare di Gara e i seguenti allegati:

Modello 1 – Domanda di partecipazione;

Modello 2 – Dichiarazione di idoneità morale legale rappresentante;

Modello 2-bis – Dichiarazione di idoneità morale soggetti ex art 80, comma 3;

Modello 3 e Modello 4 – Dichiarazione, in caso di avvalimento, per ausiliato ed ausiliario;

Modello 5 – DGUE;

Modello 6 - Offerta economica;

Progetto del servizio:

- Capitolato d'Oneri - Relazione Tecnica;
- Posizionamento e quantificazione aree di affissione.

Oggetto dell'appalto: affidamento in concessione del servizio pubblico di affissione degli annunci funebri del comune di Campli, ai sensi della Parte III del D. Lgs. n. 50/2016.

Descrizione: la concessione ha per oggetto la gestione con conseguente sfruttamento economico del servizio di affissione di tutti gli annunci funebri, su aree predeterminate, del Comune di Campli (TE). Il concessionario con proprie risorse, mezzi, e organizzazione gestirà integralmente il servizio, dall'installazione delle bacheche alla vendita dei servizi, riscossione degli stessi e mantenimento per tutta la durata dell'efficacia.

Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.L.gs 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, con la valutazione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97; per quanto riguarda l'individuazione degli elementi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa e dei relativi pesi si rimanda allo specifico articolo

Atto di riferimento a contrarre: Determinazione Responsabile Settore Amministrativo del Comune di Campli, n. 979 del 29/12/2016;

Durata della concessione: la concessione avrà la durata di anni 15 (quindici), con decorrenza dalla data del verbale di consegna del servizio, senza possibilità di rinnovi e proroghe se non quelle strettamente legate all'espletamento di nuova gara.

Modalità di finanziamento e di pagamento: il servizio non ha costi per l'Amministrazione, il concessionario si retribuirà esclusivamente nei confronti dei fruitori del servizio, fermo restando che, anche in caso di mancato recupero dei compensi, nessun onere economico graverà sull'Amministrazione;

Canone concessorio: sulla base di quanto offerto in sede di gara, il concessionario dovrà versare un canone annuo in favore del Comune di Campli per lo sfruttamento economico del servizio concesso.

2 – CORRISPETTIVO E DURATA DELL'APPALTO

Viene riportato il quadro economico finanziario definito in progetto:

COSTI AMMODERNAMENTO PLANCE					
	Descrizione	Unità	Misura	Prezzo	Totale
	Acquisto plance	6 pezzi	100x70	€ 370,00 x 6 =	€ 2.220,00
	Acquisto plance	38 pezzi	100x105	€ 390,00 x 38 =	€ 14.820,00
	Acquisto plance	8 pezzi	150x105	€ 400,00 x 8 =	€ 3.200,00
	Acquisto plance	8 pezzi	150x140	€ 420,00 x 08 =	€ 3.360,00
	Montaggio Plance	60 pezzi	-	€ 200,00 x 60 =	€ 12.000,00
c1	TOTALE SPESA ADEGUAMENTO PLANCE				€ 35.600,00
COSTI GESTIONE SERVIZIO					
	Costo orario per un dipendente a chiamata			€ 15,00 x 120 ore	€ 1.800,00
	Costo automezzo, usura e carburante			€ 2.000,00	€ 2.000,00
	Materiali espletamento servizio			€ 1.000,00	€ 1.000,00
	Spese Generali			a corpo	€ 1.500,00
	TOTALE GESTIONE SERVIZIO 1 ANNO				€ 6.300,00
c2	TOTALE GESTIONE SERVIZIO 15 ANNI				€ 94.500,00
RICAVI VENDITA SERVIZI MANIFESTI FUNEBRI					
	Diritti base				€ 15,00
	Diritti d'urgenza				€ 25,00
	Costo un manifesto				€ 1,50
	Costo manifesto (max 20 copie)			€ 1,50 X 20 =	€ 30,00
	Incasso per ogni affissione				€ 70,00
	Stima di affissioni in un anno				n. 90
	Incasso manifesti funebri 1 anno			n. 90 X € 70,00	€ 6.300,00

r1	TOTALE INCASSO MANIFESTI FUNEBRI 15 ANNI	n. 15 X 6.300,00	€ 94.500,00
	RICAVI VENDITA SERVIZI MANIFESTI ANNIVERSARI		
	Diritti base		€ 15,00
	Costo manifesto max 20 copie	€ 1,50 X 20 =	€ 30,00
	Incasso per ogni affissione		€ 45,00
	Stima di affissioni in un anno		n. 80
	Incasso manifesti anniversario 1 anno	80 X € 45,00 =	€ 3.600,00
r2	TOTALE INCASSO MANIFESTI ANNIVERSARIO 15 ANNI	n. 15 X 3.600,00	€ 54.000,00
	BILANCIO COSTI RICAVI		
C tot	TOTALI COSTI NEI 15 ANNI (c1 + c2)		€ 130.100,00
R tot	TOTALI RICAVII NEI 15 ANNI (r1 + r2)		€ 148.500,00
U	UTILE DITTA NEI 15 ANNI		€ 18.400,00

Ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs 50/2016 il valore della concessione è pari ad euro 148.500,00 riferiti a tutta la durata dell'appalto di anni quindici (15).

Non è prevista compartecipazione della Stazione Appaltante nell'equilibrio economico finanziario.

3 - PAGAMENTI

Non sono previsti pagamenti diretti dall'Amministrazione al Concessionario che potrà sfruttare economicamente ed esclusivamente il servizio di affissione di tutti gli annunci funebri per remunerarsi dei costi e dell'utile.

4 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti in possesso dei prescritti requisiti. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del Codice in tema di aggregazione di imprese.

5 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 o di cui all'art. 35 del 5 D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

- gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete.

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, e alle imprese indicate per l'esecuzione dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

6 - MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'articolo 216, comma 13, del Codice, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, ANAC o Autorità) con le delibere attuative n. 111 del 20 dicembre 2012 e n. 157 del 17/02/2016. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS Operatore economico presso:

<http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato>), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.b, della succitata delibera n.157/2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara. In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali

7 - DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della CUC dell'Unione Comuni della Laga e del Comune di Campli (TE). E' possibile effettuare il sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati ai servizi previo appuntamento da fissare con il Responsabile del Procedimento.

8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, nonché il documento di gara unico europeo (nel prosieguo, DGUE):

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); al tale fine, le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità; per

ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

b) potranno essere sottoscritte da procuratori dei legali rappresentati ed, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

Al fine di agevolare gli operatori concorrenti nella predisposizione delle domande e dichiarazioni richieste dal presente Disciplinare di gara, **gli stessi sono invitati ad utilizzare gli allegati moduli che formano parte integrante della documentazione di gara**. Si precisa che il mancato utilizzo dei Moduli predisposti dalla CUC per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione, a condizione che siano egualmente trasmesse tutte le dichiarazioni e informazioni in essi richiesti e che siano rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.

9 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente paragrafo.

In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni o del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore del CUC Unione Comuni della Laga della sanzione pecuniaria fissata, per la presente gara, corrispondente all'uno (1) per mille dell'importo dell'appalto.

In tal caso, la CUC dell'Unione della Laga assegna al concorrente un termine entro il quale siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Al fine del computo del termine perentorio assegnato farà fede la data della ricevuta di accettazione del sistema di PEC o, in assenza, di posta elettronica o fax.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la CUC ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui ai periodi precedenti, ma non applica alcuna sanzione.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

10 - CESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione e/o subappalto del servizio, a qualsiasi titolo e sotto qualunque entità e forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Campi. Si specifica che la mera fornitura delle plance non costituisce subappalto.

11 - ULTERIORI DISPOSIZIONI

- Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici, non appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo del Codice.

- È facoltà della CUC dell'Unione della Laga di non procedere all'aggiudicazione della gara, qualora nessuna offerta venga ritenuta dal Comune conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice; se la gara è già stata aggiudicata, è facoltà del Comune di non stipulare il contratto d'appalto.
- Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la CUC, d'intesa con il Comune, motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
- L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la CUC e/o il Comune potranno richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data richiesta.
- Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto sarà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice.
- La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
- Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, il Comune provvederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
- La partecipazione alla presente procedura comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole contenute nel Capitolato e gli altri elaborati di progetto, nel presente disciplinare e suoi allegati.

12 - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, **a favore del Comune di Campli (TE)**; il valore deve essere al corso del giorno del deposito. La relativa quietanza deve essere inserita nella busta "A – Documenti amministrativi".

b. in contanti, con versamento presso la **Tesoreria del Comune di Campli**, in tal caso, la relativa quietanza, con la seguente causale "*CUC Unione Laga p/c Comune di Campli: appalto concessione servizi affissione manifesti funebri*" deve essere inserita nella busta "A – Documenti amministrativi. Al fine di facilitare lo svincolo, si invita il concorrente ad indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui il Comune dovrà restituire la cauzione provvisoria versata. Le spese di svincolo sono a carico del destinatario.

c. da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio

1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggettinonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La fideiussione bancaria o assicurativa deve essere inserite nella busta "A – Documenti amministrativi".

FARE MOLTA ATTENZIONE, a pena di esclusione: in caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata, **pena l'esclusione dalla gara**, anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice in favore del Comune.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (art. 103, comma 9, del Codice), qualora tale schema venga approvato entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte; in caso contrario, potranno essere utilizzati gli schemi di polizza tipo di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23 marzo 2004, n. 123, integrati con le clausole appresso indicate;
- essere prodotta o in originale (con firma autografa del contraente e del fideiussore), o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000;

N.B. 1: ATTENZIONE

Garanzia provvisoria in formato digitale – Condizioni di ammissibilità

La garanzia provvisoria può essere prodotta anche in formato digitale purché siano osservate tutte le regole che stanno a presidio di tale modalità documentale che, nel nostro ordinamento, trovano oggi compiuta disciplina nel Codice dell'Amministrazione Digitale (c.d. C.A.D.) approvato con D.Lgs. 82/05 e ss.mm.ii..

Tali modalità sono:

- 1) o la diretta produzione del documento informatico, ossia il file in formato p7m registrato su supporto informatico con firme digitali del contraente e del garante;
- 2) oppure, la produzione di copia su supporto cartaceo del documento informatico, la quale sostituisce ad ogni effetto l'originale da cui è tratto, se la sua conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Alla luce del parere Anac n. 26 del 23 febbraio 2012, si precisa che l'autenticità della polizza o della firma digitale non può essere riscontrata dalla Commissione "ab externo" attraverso il collegamento al sito istituzionale del garante per la verifica del codice di controllo ivi riportato, trattandosi di soggetto terzo estraneo alla procedura di gara.

- **avere come beneficiario il Comune di Campli** ed avere la seguente causale: "*CUC Unione Laga p/c Comune di Campli: appalto concessione servizi affissione manifesti funebri*";

- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della CUC o del Comune, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

- qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE;

- prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune;

d. **FARE MOLTA ATTENZIONE: a pena di esclusione**, la dichiarazione contenente l'impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del Codice, in favore del Comune, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102, comma 2, del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato (in alternativa, si potrà produrre analogo impegno di un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria).

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente nei confronti dell'aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall'art. 93, comma 7, del Codice, per le percentuali ivi indicate, come riportato nell'annotazione che segue:

Riduzione del 30 per cento, cumulabile con la riduzione del 50 per cento spettante in caso di ISO 9000, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Nei soli contratti di servizi e forniture, riduzione del 20 per cento, cumulabile con la citata riduzione del 50 e del 30 o 20 per cento, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Riduzione del 15 per cento, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nei soli contratti di servizi e forniture, riduzione del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui sopra, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni

Si precisa che:

a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione;

b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di imprese di rete;

d) la mancata presentazione della garanzia provvisoria, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più clausole o elementi tra quelli specificati dal presente paragrafo 11, potrà essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice, previo pagamento della sanzione pecuniaria a condizione che la garanzia sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.

13 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Idoneità professionale (Art. 83, commi 1, lett. a) e 3, del Codice)

Iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia in cui il concorrente ha sede, per il tipo di attività corrispondente all'oggetto del servizio che si sta appaltando, ovvero **servizio di affissione**.

- Capacità economica – finanziaria (Art. 83, comma 1, lett. b) e All. XVII, Parte II del Codice)

possesso di n. 2 idonee dichiarazioni bancarie in ordine all'appalto in oggetto;

- Capacità tecnico-professionale (Art. 83, comma 1, lett. c) e All. XVII, Parte II del Codice)

Nell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del presente disciplinare (2012-2013-2014-2015-2016), aver gestito, in proprio o per conto di terzi, a favore di soggetti pubblici o privati, senza che il contratto sia stato risolto o che il committente abbia esercitato il recesso, per cause addebitabili all'esecutore del servizio, almeno un servizio analoghi di qualsiasi importo.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice ed alle condizioni e modalità ivi stabilite, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale di cui al presente paragrafo, avvalendosi

dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

(INDICAZIONI PER CONCORRENTI CON IDENTITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE:

- i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;
- i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico – finanziari devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria/capogruppo.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e lett. c) (consorzi stabili) del Codice:

- il requisito di idoneità professionale devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici;
- i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico – finanziari di cui devono essere posseduti dal consorzio;

14 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

14.1. Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di non ammissione alla gara**, deve essere sigillato e deve pervenire, con qualsiasi mezzo, salvo via pec, non potendosi ancora garantire la riservatezza della documentazione inviata per via elettronica, entro e non oltre le **ore 12,00 del 5 MAGGIO 2017**, esclusivamente all'indirizzo della CUC dell'Unione Comuni della Laga. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o piombo, preferibilmente senza l'utilizzo della ceralacca, o comunque tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

14.2. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di non ammissione, farà fede unicamente il timbro della CUC dell'Unione Comuni della Laga, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato, con mezzi diversi rispetto a quello delle Poste Italiane, l'ultimo giorno utile per la presentazione). L'orario di ricezione dell'Ufficio Protocollo è il seguente: dalle ore 08.45 alle ore 13.45 di tutti i giorni lavorativi, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

14.3. L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Provincia ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

14.4. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta e con spese a carico.

14.5. Il plico deve recare all'esterno le informazioni relative all'operatore economico concorrente, quali denominazione o ragione sociale, indirizzo Pec o numero di fax (in caso di raggruppamento

temporaneo, consorzio, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, sul plico devono essere riportate le informazioni di tutti i singoli partecipanti) e riportare la seguente dicitura:

“CUC UNIONE COMUNI DELLA LAGA p/c DEL COMUNE DI CAMPLI: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI AFFISSIONE DEGLI ANNUNCI FUNEBRI DEL COMUNE DI CAMPLI IMPORTO DEL SERVIZIO EURO 148.500,00 OLTRE IVA DI LEGGE, DURATA DELLA CONCESSIONE ANNI 15 (QUINDICI), CIG: 6933288A3F” nonché il giorno e l’ora di scadenza della presentazione delle offerte e la scritta **“NON APRIRE”**.

14.6. Il plico deve contenere al suo interno 3 (tre) buste chiuse e sigillate, preferibilmente senza l’utilizzo della ceralacca, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente:

1. **“A - Documenti amministrativi”**;

2. **“B - Offerta tecnica”**;

3. **“C - Offerta economica”**.

14.7. **Saranno escluse** le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o con canone inespesso. Saranno altresì escluse le offerte inammissibili ai sensi dell’art. 59, comma 4, del Codice.

14.8. Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dalla documentazione amministrativa ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà **causa di esclusione**.

15 - CONTENUTO DELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Nella busta **“A - Documentazione amministrativa”** devono essere contenuti i seguenti documenti:

I) le dichiarazioni richieste per l’ammissione alla gara (**Modelli 1, 2, 2bis**), le ulteriori dichiarazioni richieste per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi, aggregazioni di imprese di rete o GEIE e in caso di avvalimento (**Modelli 3 e 4**), nonché l’eventuale DGUE (**Modello 5**);

N.B.1: ATTENZIONE

Si precisa che:

a) nel caso in cui il concorrente decida di **non** utilizzare il DGUE, le autodichiarazione potranno essere rese attraverso i **Modelli 1, 2, 2bis, 3 e 4**;

b) nel caso in cui il concorrente decida di utilizzare il DGUE, le autodichiarazione potranno essere rese attraverso i soli **Modelli 1 e 5**;

II) stampa del PASSOE;

III) deposito cauzionale provvisorio;

IV) eventuale dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto;

15.1. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE** - redatta in carta libera secondo il **Modello 1**, quivi allegato sub 1 - sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all’originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’impresa risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all’originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell’impresa. La domanda di partecipazione dovrà altresì contenere una **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000,

n. 445 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente indica e dichiara:

1. gli eventuali familiari conviventi di maggiore età, ai sensi dell'art. 85, comma 3, del D. Lgs. 159/2011;

2. che l'impresa non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, ma è in possesso dell'autorizzazione;

3. che l'offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;

4. di aver preso visione e quindi accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente disciplinare e relativi allegati, nelle risposte ai quesiti, nel capitolato speciale di appalto e in tutti gli altri elaborati di gara;

5. di impegnarsi a svolgere il servizio con le modalità previste nel progetto;

6. il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax, il cui utilizzo autorizza, ai sensi ai sensi dell'art. 76 del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

7. le posizioni INPS, INAIL, e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio;

8. le parti del servizio che intende subappaltare;

9. che, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, non ci sono informazioni fornite nell'ambito dell'offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali ed autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara *oppure* che, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, indica le parti dell'offerta tecnica costituenti segreto tecnico o commerciale e che, pertanto, non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di

"accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

N.B. 2: ATTENZIONE

La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso cd difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art.3 del DPR 184/2006.

10. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

15.2. **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA** - redatta in carta libera secondo il **Modello 2** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia,

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

1. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica), rispettivamente:

- per le imprese individuali, del titolare e del direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo, del socio e del direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice, dei soci accomandatari e del direttore tecnico;
- per le altre società o consorzi, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e del direttore tecnico, del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
- per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato: dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;

2. attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente disciplinare non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie di cui al precedente punto 1, come indicate nell'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero, indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle dette cariche societarie nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente disciplinare;

3. attesta, indicandoli specificatamente come segue, che non ricorrono i motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) m) e comma 12, del Codice e che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165, nonché quella di cui all'art. 35 del D.L. n. 90/2014:

3.1. (*art. 80, comma 1, del Codice*) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 309/1990, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 43/1973 e dall'articolo 260 del D. Lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D. Lgs. 109/2007 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 24/2014;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

oppure

(nel caso in cui l'operatore economico si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, art. 80, del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 del medesimo art. 80)

di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti come da documentazione probatoria da allegare in sede di offerta;

N.B. 3: ATTENZIONE

Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

3.2. *(art. 80, comma 2, del Codice)* che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo Decreto *(resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 bis e 92, commi 2 e 3 del D. Lgs. 159/2011 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni ed informazioni antimafia)*;

3.3. *(art. 80, comma 4, del Codice)* di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'operatore è stabilito

oppure

di avere ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda, come da documentazione da allegare in sede di offerta;

N.B. 4: ATTENZIONE

Costituiscono gravi violazioni, quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate, quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale, quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015).

3.4. *(art. 80, comma 5, lett. a)* di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;

3.5. *(art. 80, comma 5, lett. b)* che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

3.6. *(art. 80, comma 5, lett. c)* di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità;

N.B. 5: ATTENZIONE

Tra questi illeciti rientrano:

- le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata

all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;

- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;

- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

3.7. (*art. 80, comma 5, lett. d*) di non determinare con la propria partecipazione alla gara una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibile;

N.B. 6: ATTENZIONE

Ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Codice, si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.

3.8. (*art. 80, comma 5, lett. e*) di non determinare con la propria partecipazione alla gara una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice, che non può essere risolta con misure meno intrusive;

3.9. (*art. 80, comma 5, lett. f*) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

3.10. (*art. 80, comma 5, lett. g*) che non risulta essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

3.11. (*art. 80, comma 5, lett. h*) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della Legge 19/3/1990 n. 55 o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa;

3.12. (*art. 80, comma 5, lett. i*) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68 oppure di non essere tenuto agli obblighi di cui alla riferita L. 12 marzo 1999, n. 68;

3.13. (*art. 80, comma 5, lett. l*) di non trovarsi nella condizione di esclusione prevista dall'art. 80, comma 5, lett. l), del Codice oppure che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689;

N.B. 7: ATTENZIONE

La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

3.14. (art. 80, comma 5, lett. m) di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

A tal fine dichiara:

i. di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

ii. di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei propri confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, e di aver formulato autonomamente l'offerta;

3.15. (art. 80, comma 12) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dei contratti pubblici dell'A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti;

3.16. (art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001) che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime p.a. nei confronti dell'impresa concorrente, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

3.17. (art. 35, D.L. 90/014) che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del D.L. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231);

4. attesta di possedere i requisiti di idoneità professionale, economici - finanziari e di capacità tecnico-professionale previsti al precedente paragrafo 13 e, in particolare:

4.1. dichiarando di essere iscritto al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia in cui ha sede, precisando gli estremi di iscrizione (*numero e data*), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice;

4.3. allegando n. 2 idonee dichiarazioni bancarie in ordine all'appalto in oggetto, ai sensi dell'art. 83 comma 4 del Codice;

4.4. dichiarando di aver gestito in proprio o per conto di terzi almeno un servizio analogo di qualsiasi importo nell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del presente disciplinare (2012-2013-2014-2015-2016), a favore di soggetti pubblici o privati, senza che il contratto sia stato risolto o che il committente abbia esercitato il recesso, per cause addebitabili all'esecutore del servizio.

Si precisa che:

1. la dichiarazione sostitutiva di cui al presente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete o GEIE, **deve essere resa da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento, il consorzio, l'aggregazione o il GEIE;**

2. la dichiarazione sostitutiva di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi

tra imprese artigiane e consorzi stabili), **deve essere resa anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;**

3. la dichiarazione sostitutiva in ordine all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e 2, del Codice, **deve essere resa o deve riferirsi ai seguenti soggetti:**

- in caso di *concorrente individuale* = titolare e direttore tecnico;
- in caso di *società in nome collettivo* = socio e direttore tecnico;
- in caso di *società in accomandita semplice* = soci accomandatari e direttore tecnico;
- *altri tipi di società o consorzio* = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, la dichiarazione deve essere resa da entrambi i soci;
- *per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato:* soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

N.B. 8: ATTENZIONE

La dichiarazione sostitutiva in ordine all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice, deve essere resa nel modo che segue:

- **o personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati** diversi dal legale rapp.te firmatario della domanda di partecipazione, nel qual caso si consiglia di utilizzare l'apposito **Modello 2-bis**, quivi allegato sub 3 come parte integrante e sostanziale;
- **oppure, in alternativa, dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.**

4. la dichiarazione sostitutiva in ordine all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, deve riguardare anche **i soggetti** di cui al precedente punto 3 che siano **cessati** dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del presente disciplinare (in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, la dichiarazione deve essere resa anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara).

N.B. 9: ATTENZIONE

La dichiarazione sostitutiva in ordine all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, deve essere resa nel modo che segue:

- **o personalmente da ciascuno dei soggetti cessati** di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, nel qual caso si consiglia di utilizzare l'apposito **Modello 2-bis**, quivi allegato sub 3 come parte integrante e sostanziale;
- **oppure, in alternativa, dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cessati per i quali si rilascia la dichiarazione.**

Si precisa che l'esclusione nei confronti dei soggetti cessati opera solo se l'impresa non dimostri che vi sia stata completa e effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

5. questa stazione appaltante provvederà all'esclusione dell'operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lo stesso si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del Codice;

6. la causa di esclusione prevista dall'art. 80, comma 5, lett. c), del Codice, opera solo se gli illeciti sono dimostrati dalla stazione appaltante con mezzi adeguati di comprova;

7. le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;

8. in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nella procedura di gara e negli affidamenti di subappalto, la CUC e/o il Comune ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 dell'art. 80 del Codice fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

15.3. In caso di avvalimento **il concorrente dovrà allegare alla domanda:**

a. a **pena di esclusione**, dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;

b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:

1) attesta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice ed il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

2) si obbliga, verso il concorrente e verso il Comune, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice;

c. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

Si consiglia di utilizzare gli appositi **Modello 3 e 4**, quivi allegati sub 4 come parte integrante e sostanziale.

15.4. Stampa del **"PASSOE"** - **documento attestante che l'operatore economico concorrente può essere verificato tramite AVCpass** - di cui alle delibere n. 111 del 20/12/2012 e 157 del 17/02/2016 dell'Autorità, rilasciato secondo le modalità riportate nel precedente paragrafo 4. **Il presente documento non è richiesto a pena di esclusione, tuttavia la mancata presentazione originerà, su richiesta, la registrazione al sistema da parte dell'operatore economico partecipante.**

N.B. 10: ATTENZIONE

E' richiesto anche il PASSOE dell'eventuale impresa ausiliaria e delle eventuali imprese consorziate esecutrici o imprese cooptate.

15.5. Documento attestante la costituzione della **GARANZIA PROVVISORIA** con allegata la dichiarazione, **a pena di esclusione**, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.

15.6. Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, copie conformi delle certificazioni del sistema di qualità ovvero dichiarazioni

sostitutive resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con cui il concorrente attesta il possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato articolo.

15.7. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 del Codice si precisa che, per la resa delle dichiarazioni di cui ai precedenti paragrafi, la CUC accetta in ogni caso il **DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)**, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea e debitamente sottoscritto dal concorrente, consistente in una dichiarazione formale aggiornata del concorrente - quale prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi - con la quale è attestata l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e il soddisfacimento dei criteri di selezione definiti dal presente Disciplinare, sono fornite le informazioni rilevanti richieste nel presente Disciplinare anche con riguardo agli eventuali soggetti di cui il concorrente stesso si avvale, ai sensi dell'art. 89 del Codice, ed è indicata l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari con formale dichiarazione secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

In caso di presentazione del DGUE le parti del documento che devono essere compilate a cura del concorrente sono le seguenti: II[^], III[^], IV[^] e VI[^].

Si precisa che:

a. in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete o GEIE, tutti gli operatori che partecipano alla procedura in forma congiunta devono presentare e sottoscrivere un DGUE distinto, recante le informazioni dalle Parti II[^], III[^], IV[^] e VI[^];

b. in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il DGUE deve essere presentato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici, queste ultime limitatamente alla Parti II[^] Sezioni A e B, III[^] e VI[^];

c. le attestazioni del DGUE Parte III[^], Sezione A in ordine all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e 2, del Codice, devono riferirsi ai seguenti soggetti:

- in caso di *concorrente individuale* = titolare o direttore tecnico;

- in caso di *società in nome collettivo* = socio o direttore tecnico;

- in caso di *società in accomandita semplice* = soci accomandatari o direttore tecnico;

- *altri tipi di società o consorzio* = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, la dichiarazione deve essere resa da entrambi i soci;

- *per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato*: soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

d. le attestazioni del DGUE Parte III[^], Sezione A in ordine all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, deve riguardare anche i **soggetti** di cui al precedente punto c. che siano **cessati** dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente disciplinare (in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, la dichiarazione deve essere resa anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del presente disciplinare).

N.B. 14: ATTENZIONE

Tali attestazioni devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, anche con riferimento a ciascuno dei soggetti cessati.

e. in caso di avvalimento, il concorrente dovrà indicare nel DGUE, Parte II[^], Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare:

- un DGUE distinto dell'ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, con le informazioni richieste dalla Parte II[^], Sezioni A e B, della Parte III[^] e dalla Parte VI[^], attestante il possesso da parte dell'ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

Il DGUE deve essere fornito in forma cartacea, si consiglia di utilizzare il Modello 5 allegato e si sconsiglia di utilizzare il modello compilabile on-line in quanto potrebbe risultare carente di alcune parti.

Per dettagli e istruzioni, si rinvia al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo, e al COMUNICATO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (pubblicato su GU n.170 del 22.07.2016).

N.B. 15: ATTENZIONE

Si rammenta che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 che costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto.

16 - CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA TECNICA”

16.1. La busta “B - Offerta Tecnica” deve contenere, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

RELAZIONE illustrativa dei “Sistema organizzativo e mezzi per l'esecuzione del servizio” così suddiviso tra criteri e subcriteri:

Qualità delle plance installate MAX PUNTI 40	- durevolezza dei materiali;	max punti 14
	- estetica e inserimento dei materiali nel contesto;	punti 13
	- manutenibilità dei materiali;	punti 13
Organizzazione del servizio MAX PUNTI 40	- gestione efficace complessiva del servizio;	max punti 14
	- idoneo ricevimento dell'utenza;	punti 13
	- misure ambientali per gestione rifiuti prodotti e materie impiegate;	punti 13

N.B.1 ATTENZIONE:

a) la relazione illustrativa deve essere predisposta in n. 1 copia cartacea;

b) la relazione deve essere contenuta entro il numero massimo di n. 10 foglia A4, con stampa di una sola facciata, numerata progressivamente in ogni cartella, redatta con carattere Time New Romans, dimensione 12, strutturata in capitoli e paragrafi corrispondenti agli argomenti di cui ai suindicati criteri e sub-criteri di valutazione;

c) testo ed elaborati eccedenti il numero massimo sopra riferito e/o materiale aggiuntivo di qualsiasi natura non verranno tenuti in considerazione per l'attribuzione del punteggio.

16.2. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

17 - CONTENUTO DELLA BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA”

17.1. Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, l’offerta economica, predisposta secondo il **Modello 6** allegato come parte integrante e sostanziale, contenente l’indicazione dei seguenti elementi:

- a) il canone annuo concessorio da destinare alla stazione appaltante, in cifre e lettere;
- b) la stima dei costi aziendali (in cifre ed in lettere) dell’offerente concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice.

N.B. 1: ATTENZIONE

Tali costi si riferiscono alle misure di sicurezza che la ditta offerente sosterrà internamente per l’esecuzione dell’appalto e che saranno utilizzate all’interno dei siti dell’azienda (es. DPI, corsi specifici di formazione sulla sicurezza, materiale inerente la sicurezza, sorveglianza sanitaria, ecc...). Tali costi sono completamente a carico dell’offerente poiché sono costi d’esercizio d’impresa. **La mancata indicazione dei suddetti costi comporta l’esclusione dalla gara.**

In caso di discordanza tra cifre e lettere prevale l’importo indicato in lettere.

17.2. **Non sono ammesse** offerte che non prevedano un benché minimo canone in favore della stazione appaltante;

17.3. L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

18 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

18.1. L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

1 Offerta tecnica: Massimo 80 punti

2 Offerta economica: Massimo 20 Punti

18.2. I punteggi saranno attribuiti da una Commissione giudicatrice nominata dalla CUC ai sensi dell’art. 77, comma 12, del Codice. Le preliminari attività di valutazione e ammissione dei concorrenti di cui ai successivi paragrafi saranno egualmente svolte dalla Commissione giudicatrice che svolge quindi anche il compito di Commissione di gara.

18.3. **Criteri e subcriteri di giudizio:** alle offerte tecniche sarà assegnato un massimo di **80 punti** che saranno attribuiti sulla base della valutazione degli elementi di natura qualitativa contenuti nella “*Relazione*” di cui al precedente paragrafo 16 e di seguito dettagliati:

- DUREVOLEZZA DEI MATERIALI (MAX PUNTI 14/40)

Verrà attribuito miglior punteggio alla proposta che garantisca maggior durabilità dell’intervento nel tempo. Saranno apprezzati dalla commissione gli impieghi di materiali e trattamenti che garantiscano tale prestazione e in particolare l’impiego di metallo zincato a caldo e verniciato. Non sarà apprezzato l’impiego di materiali deperibili quale legno di qualsiasi essenza e tipologia.

- ESTETICA E INSERIMENTO DEI MATERIALI NEL CONTESTO (MAX PUNTI 13/40)

Verrà attribuito miglior punteggio alla proposta che garantisca la miglior estetica degli spazi urbani. Saranno valutati positivamente scelte cromatiche scure e di finitura opaca (non lucente) nonché l’installazione di oggetti di design, anche in stile, che si inseriscano in

maniera armonica negli spazi urbani anche in vicinanza di manufatti antichi e aree paesaggistiche - ambientali.

- MANUTENIBILITÀ DEI MATERIALI (MAX PUNTI 13/40)

Verrà attribuito miglior punteggio alla scelta di materiali a basso impatto manutentivo, sarà valutato negativamente l'impiego di supporti che richiedano complessi e frequenti interventi manutentivi.

- GESTIONE EFFICACE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO (MAX PUNTI 14/40)

Verrà attribuito miglior punteggio alla proposta che meglio garantisca il coordinamento delle attività, la semplificazione delle operazioni, la tempestività di intervento nonché la corretta gestione delle plance e relative aree di sedime in termini di pulizia, decoro e ornamento.

- IDONEO RICEVIMENTO DELL'UTENZA (MAX PUNTI 13/40)

Verrà attribuito miglior punteggio alla proposta che preveda il miglior ricevimento dell'utenza in termini di ampiezza del periodo di ricezione e vicinanza geografica al territorio, saranno valutate positivamente organizzazioni miste che prevedano anche l'ausilio di mezzi telematici (mail, app, altro).

- MISURE AMBIENTALI PER GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI E DELLE MATERIE IMPIEGATE (MAX PUNTI 13/40)

Verrà attribuito miglior punteggio alla proposta che preveda l'impiego di materiali e mezzi ecologici e idonea gestione dei rifiuti prodotti.

18.4 In particolare, i punteggi attribuiti ai predetti elementi saranno corrisposti sulla base dei seguenti **coefficienti di giudizio**:

Eccellente	1,0	trattazione dettagliata ed estensiva con piena rispondenza alle aspettative
Ottimo	0,8	trattazione analitica completa e con ottima rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	trattazione con buona rispondenza alle aspettative
Discreto	0,4	trattazione appena esauriente ma sufficientemente alle aspettative
Modesto	0,2	trattazione sintetica e lacunosa, non del tutto rispondente alle aspettative
Assente	0,0	trattazione assente o insufficiente che denota scarsa rispondenza con le aspettative

18.5. Valutazione offerte:

Con riferimento alle Linee Guida Anac n. 2 sull'offerta economicamente più vantaggiosa, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005 del 21/09/2016 si definisce che:

- **la valutazione degli elementi quantitativi** sarà effettuata attraverso l'attribuzione di un punteggio con il calcolo dell'interpolazione lineare (paragrafo IV linee guida);
- **la valutazione degli elementi qualitativi** sarà effettuata attraverso l'attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara; (paragrafo V linee guida);

18.6. **Formazione graduatoria:** l'offerta economicamente più vantaggiosa verrà individuata con il metodo aggregativo-compensatore, di cui al punto 1 del paragrafo VI delle Linee guida ANAC n. 2/2016, attraverso l'utilizzo della seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = è l'indice di valutazione dell'offerta (a);

n = è il numero totale dei requisiti;

W_i = è il peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = è il coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito variabile tra zero e uno;

Σn = è il simbolo della Sommatoria

N.B. 1: ATTENZIONE

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la terza cifra decimale risulti pari, superiore o inferiore a cinque.

N.B. 2: ATTENZIONE

In presenza di un'unica offerta, non verrà attribuito alcun punteggio agli elementi qualitativi e quantitativi offerti.

N.B. 3: ATTENZIONE

Le condizioni specificate nella parte progettuale e/o economica fanno parte integrante e sostanziale delle condizioni di esecuzione delle prestazioni in oggetto. La loro mancata attuazione anche solo parziale perfeziona il caso di grave inadempimento ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e comporta la risoluzione del contratto con le modalità specificate in detto articolo.

19 - OPERAZIONI DI GARA

19.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede della CUC dell'Unione Comuni della Laga il giorno **11 Maggio 2017, alle ore 10:00** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

19.2. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all'orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti sul sito internet della CUC fino al giorno antecedente la data fissata.

19.3. **Verifica della documentazione amministrativa:** nella prima seduta, il Presidente e la Commissione di gara, sulla base della documentazione contenuta nella busta A, procederà:

i. alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;

ii. a verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;

iii. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;

iv. ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal Regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;

v. in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della domanda di partecipazione e della documentazione amministrativa a corredo dell'offerta, a richiedere, ai sensi degli artt. 83, comma 9, del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine di giorni 7 (sette) fissando a data da destinarsi la seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, si provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal Regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;

vi. a comunicare, in caso di esclusioni, quanto avvenuto al Comune per l'eventuale escussione della garanzia provvisoria nonché, se del caso, a segnalare il fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere;

vii. ai sensi dell'art.85, comma 5, del Codice, il Presidente può chiedere ai concorrenti in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della procedura. All'esito di tali verifiche il Presidente provvede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.

19.4. Verifica della documentazione dell'offerta tecnica: nella medesima seduta pubblica o in una successiva, il Presidente procederà quindi all'apertura della busta B concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

19.5. Esame offerta tecnica: in una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritte ai precedenti paragrafi.

19.6. Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse; procederà poi all'apertura delle buste C contenenti le offerte economiche, dando lettura dei canoni annui offerti.

19.7. Esame offerta economica: nella medesima seduta o in seduta pubblica successiva, la Commissione procede alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritti nel precedente paragrafo 18.4. e all'attribuzione dei punteggi complessivi.

19.8. Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad informarne il Presidente ai fini dell'esclusione dei concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la Commissione provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi.

19.9. All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti la Commissione provvede alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

19.10. Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice, ovvero quando ritenga che siano presenti le condizioni di cui al successivo comma 6 del medesimo articolo, la Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al Presidente, che procede alla richiesta e verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 97, comma 1, del Codice, avvalendosi della Commissione. Verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

19.11. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

19.12. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

19.13. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria definitiva e la trasmette al Presidente al fine della formulazione della proposta di aggiudicazione;

19.14. Ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, la proposta di aggiudicazione viene approvata con determinazione del competente organo della stazione appaltante.

20 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 97 del Codice attraverso la seguente procedura:

- a) verificando la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, in quanto adeguatamente giustificata;
- b) riservandosi di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente, per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
- c) richiedendo per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni, nella richiesta il Presidente può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- d) assegnando all'offerente un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- e) il Presidente, attraverso la Commissione, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni, assegnando un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle stesse;
- f) il Presidente può escludere l'offerta a prescindere dalle giustificazioni dell'offerente, qualora questi non presenti le spiegazioni o le precisazioni entro il termine stabilito;
- g) il Presidente esclude esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulti, nel suo complesso, inaffidabile.

21 - ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AGGIUDICAZIONE E ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

21.1. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dagli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice, come prescritti dal presente disciplinare.

21.2. Nell'ipotesi che l'appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.

21.3. In caso di ulteriore impossibilità, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.

21.4. Sono a carico dell'aggiudicatario contraente tutte le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali, senza diritto di rivalsa.

21.5. L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dal Comune, per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà del Comune procedere alla stipula del contratto con l'operatore che risulti successivamente classificato nella graduatoria delle offerte.

21.6. Prima della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà produrre:

- cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Codice;
- polizza di copertura assicurativa stipulata nelle forme previste dal Capitolato;
- le dichiarazioni contenute nel Capitolato;
- quietanza di pagamento del primo canone annuo offerto.

21.7. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la sottoscrizione del contratto avverrà nella forma dell'atto pubblico amministrativo in formato elettronico.

21.8. Per la particolarità dello schema concessorio proposto che non richiede particolari investimenti iniziali né tanto meno ammortamenti per la durata della concessione non è richiesta la produzione del piano economico finanziario (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 858 del 23 febbraio 2015).

22 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Teramo, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del Codice, si precisa che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo per tutti gli atti di gara è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D. Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Abruzzo, nei termini indicati dall'art. 120, comma 5, del citato decreto.

23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare.

24 - CHIARIMENTI

Le risposte ai chiarimenti di particolare interesse per tutti i partecipanti verranno pubblicate periodicamente sul sito internet dell'ente fino a 6 giorni antecedenti la scadenza del bando, purché pervengano nei 10 giorni antecedenti la scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta.

Le informazioni di natura tecnica e quelle concernenti il progetto potranno essere richieste al Responsabile Unico del Procedimento c/o Comune di Campli, – *Piazza Vittorio Emanuele II - 64012 - CAMPLI (TE) – 08615601209 – mail: l.galeotti@comune.campli.te.it*

Le informazioni di natura amministrativa nonché quelle concernenti la partecipazione alla gara, potranno essere richieste al Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Montani della Laga - Via Giorgio Romani, 64010 Torricella Sicura TE C.F. / P.I.: 01920920673 Tel.: 0861.59401 - Fax: 0861.594033 - pec: cuc@pec.unionecomunilaga.it - telefonicamente solo il giovedì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00.

Torricella Sicura, 24/3/2017

**Il Responsabile Unico del Procedimento
del Comune di Campli**

Dott. Luca Galeotti



C O M U N E D I C A M P L I

PROVINCIA DI TERAMO

PROGETTO PER LA CONCESSIONE DI SERVIZIO PUBBLICO DI AFFISSIONE DEGLI ANNUNCI FUNEBRI DEL COMUNE DI CAMPLI

CIG: 6933288A3F

RELAZIONE TECNICA GENERALE E CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

1. PREMESSE

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 22/10/2015 si dava indirizzo agli uffici competenti di procedere all'esternalizzare il servizio di affissione degli annunci funebri sul territorio comunale.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 26/01/2016 si definiva l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2016.

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 05/02/2016 veniva approvato il Regolamento per il servizio di che trattasi a titolo "*Integrazione regolamento per il servizio di pubbliche affissioni – disciplina per gli annunci funebri*".

Con Delibera di Giunta Comunale n. 216 del 06/12/2016, veniva approvato un piano contenente: modalità, quantificazione e posizionamento degli spazi da adibire ad affissione funebre.

A norma dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 viene redatto dal sottoscritto RUP e Progettista il presente progetto per le finalità descritte.

2. DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO

Il progetto descrive la concessione che ha per oggetto la gestione con conseguente sfruttamento economico del servizio di affissione di tutti gli annunci funebri, su aree predeterminate, del Comune di Campli (TE).

Le aree, per numero, collocazione e dimensione sono definite dall'allegato "posizionamento e quantificazione aree di affissione".

Lo schema concessorio prevede che il concessionario con proprie risorse, mezzi, e organizzazione gestisca integralmente il servizio, dall'installazione delle bacheche alla vendita dei servizi, riscossione degli stessi e mantenimento per tutta la durata dell'efficacia.

L'Amministrazione provvederà a conferire al concessionario delega:

- all'incasso per la riscossione dal soggetto beneficiario del servizio;
- all'attivazione ad agire in via giudiziale per il recupero somme dai soggetti sopra detti;
- alla sottoscrizione dei relativi atti di quietanza del dovuto.

Il concessionario:

- 1) provvederà all'organizzazione e attuazione del servizio affissione;
- 2) per tutti gli interventi sarà delegato dall'Amministrazione alla riscossione degli oneri derivanti i servizi prestati;
- 3) corrisponderà all'Amministrazione quota parte degli introiti riscossi sulla base dell'offerta economica proposta in gara;
- 4) effettuerà dei rendiconti per i servizi svolti e relativi introiti riscossi e trattenuti quale compenso.

Il servizio non ha costi per l'Amministrazione, il concessionario si retribuirà esclusivamente nei confronti dei fruitori del servizio, fermo restando che, anche in caso di mancato recupero dei compensi, nessun onere economico graverà sull'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 26 del D.L.vo n. 81/08 e s.m.i. gli oneri per la sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a € 0,00.

L'equilibrio economico finanziario della concessione del servizio è garantito dal valore della concessione, resta a carico del concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione nel suo complesso e nel rispetto delle clausole contrattuali della concessione.

3. INQUADRAMENTO NORMATIVO

La concessione è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura del servizio consiste unicamente nel diritto di gestire il servizio stesso oppure in tale diritto accompagnato a un prezzo.

L'essenza dell'istituto e, al tempo stesso, l'elemento distintivo rispetto all'appalto di servizi è dato proprio dalla mancanza del corrispettivo, in quanto il concessionario ritrae il suo utile dallo sfruttamento economico e dalla gestione del servizio. La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio oggetto della concessione.

Tale assunto è stato più volte confermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia CE, la quale ha definito che si è in presenza di una concessione di servizio allorquando le modalità di remunerazione pattuite consistono nel diritto del prestatore di sfruttare la propria prestazione e implicano che quest'ultimo assuma il rischio legato alla gestione dei servizi in questione (Corte Giustizia CE, Sez. III, 15 ottobre 2009, C-196/08).

Il D. Lgs. 50/2016 all'articolo 3, comma 1, lettera zz), definisce infatti che *“il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito al concessionario. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile”*.

Il concessionario resta dunque esposto al rischio di una gestione antieconomica del servizio, che potrebbe restare, per quanto detto, priva di remunerazione anche in considerazione del fatto che la domanda potrebbe subire diminuzioni.

Il fatto che l'utile d'impresa sia variabile e aleatorio e che il promotore non percepisca una remunerazione da parte dell'Amministrazione concedente, introducono nella gestione del servizio quel grado di rischio che vale a connotare l'affidamento come concessione.

4. DEFINIZIONE FATTISPECIE

Con il nuovo Codice Contratti la determinazione del *nomen juris* tra concessioni di lavori e concessioni di servizi non ha più particolare rilievo in quanto i due istituti sono analogamente ricompresi sotto lo stesso ordinamento.

Tuttavia vale di definire che trattasi di concessione di servizi in quanto la stessa attività è già esistente e non è necessariamente dipendente a lavori di nuova costruzione.

5. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO

Il concessionario metterà a disposizione i propri mezzi e conoscenze di settore per la gestione del servizio, rispetterà i Regolamenti Comuni e il Contratto di Concessione.

Previo comunicazione diretta del cittadino, su numero telefonico o indirizzo mail da costituire, e messa a disposizione dei manifesti funebri entro gli orari d'ufficio, il concessionario dovrà assicurare il più rapido intervento possibile.

Sulla base dell'esperienza acquisita si determina che il numero massimo delle copie per ogni singola affissione funebre, è ricompreso in un massimo di n° 20 copie, con la possibilità di poter eseguire anche una seconda affissione su richiesta del fruitore.

Il servizio, per tutto l'anno, nelle giornate dal lunedì al sabato, sarà organizzato con le seguenti uscite:

- periodo estivo feriale tre uscite giornaliere;
- periodo invernale due uscite giornaliere;
- giorni festivi sia estivi che invernali una giornaliera.

Le attrezzature utilizzate dal concessionario dovranno essere tali da rispettare quanto previsto dalle normative in materia, dai manuali di utilizzo delle attrezzature stesse, nonché adottare tutte le cautele necessarie per i lavoratori.

Gli addetti del concessionario, nello svolgimento del servizio, si assumono inoltre l'incombenza di asportare tutti i manifesti vecchi nel pieno rispetto della normativa del Regolamento di Pulizia urbana e di smaltire idoneamente i rifiuti prodotti.

6. PERSONALE IMPIEGATO

Il personale utilizzato sotto l'esclusiva responsabilità della ditta concessionaria deve essere in regola con le prescrizioni previdenziali e assicurative. Gli oneri conseguenti sono ad esclusivo carico della ditta stessa, la quale si impegna, altresì, ad osservare le norme antinfortunistiche, con particolare riguardo al D. Lgv. 81/2008 e s.m.i..

Il personale adibito al servizio è obbligato ad eseguire prontamente tutte le disposizioni che, ai fini della disciplina del traffico o del decoro urbano o per incombenza relativa al servizio in argomento, potranno essere impartite dall'Amministrazione e saranno decorosamente abbigliati e dotati del materiale antinfortunistico all'uopo previsto.

Tale personale è tenuto ad eseguire tutte le operazioni con sollecitudine e diligenza, in modo da arrecare minimo intralcio alla circolazione e massimo rispetto dei fruitori della strada.

7. RIORGANIZZAZIONE DELLE PLANCE DI AFFISSIONE

Allo stato attuale le plance presenti sul territorio risultano insufficienti nel numero e logore dal punto di vista dello stato di conservazione.

In ossequio di quanto definito dalla Delibera di Giunta Comunale n. 216 del 06/12/2016 di approvazione del piano contenente: modalità, quantificazione e posizionamento degli spazi da adibire ad affissione funebre, si prevede l'installazione in sostituzione di nuove plance in numero di 60 unità che saranno a totale carico del concessionario (fornitura e posa in opera).

Sulla base anche della natura dei luoghi saranno poste plance di diversa grandezza (cm 100 x 70 - cm 100x105- cm150x105- cm 150x140) tali da poter accogliere rispettivamente n° 4 - 6 - 9 e 12 manifesti di formato A3 Orizzontale (cm 48,0 x cm 35,0).

Gli elementi dovranno portare sulla loro parte superiore la scritta "Comune di Campli - affissioni necrologiche" e riportare il logo dello stesso Comune di Campli.

Gli impianti di affissione al termine della concessione resteranno di proprietà dell'Amministrazione mentre la rimozione delle vecchie plance e consegna in discarica resta a carico del concessionario.

8. DURATA DELLA CONCESSIONE

L'art. 168, comma 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016 impone che la durata della concessione sia commisurata al recupero degli investimenti da parte del concessionario individuato sulla base di criteri di ragionevolezza (remunerazione dei capitali investiti e tenuto conto degli investimenti necessari).

Dalle stime effettuate si ritiene che il tempo necessario per il recupero degli investimenti da parte del concessionario sia ragionevolmente valutato, sulla base di stime e previsioni analitiche, **in anni 15 (quindici)** e che quindi la concessione non possa in nessun modo estendersi oltre questo termine.

9. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio in concessione non comporterà nessun onere economico a carico dell'Amministrazione, il corrispettivo per il concessionario sarà costituito unicamente dalla vendita dei servizi resi al mercato, per mezzo del trasferimento al concessionario del rischio operativo.

Trattandosi di concessione di servizi, il corrispettivo è costituito dalle tariffe di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 26/01/2016 e che prevede i seguenti costi di affissione degli annunci funebri e anniversari:

- diritti base euro 15,00
- diritti d'urgenza euro 25,00 (solo per gli annunci funebri)
- costo per ogni manifesto euro 1,50

Le tariffe sopra indicate sono da intendersi come tariffe massime, pertanto il concessionario potrà riconoscere, in sede di offerta di gara, un canone annuo da corrispondere all'Amministrazione.

10. STIMA DEL VALORE DELL'APPALTO

L'equilibrio economico finanziario dell'operazione è sostenuto dal bilancio dei due seguenti fattori:

- costo di ammodernamento plance presenti sul territorio di cui al piano approvato dall'Amministrazione;
- ricavi derivanti la vendita dei servizi di affissione (funebri e di anniversario) determinati sulla base della mortalità censita sul territorio di riferimento.

Deriva quindi il seguente quadro economico finanziario:

COSTI AMMODERNAMENTO PLANCE					
	Descrizione	Unità	Misura	Prezzo	Totale
	Acquisto plance	6 pezzi	100x70	€ 370,00 x 6 =	€ 2.220,00
	Acquisto plance	38 pezzi	100x105	€ 390,00 x 38 =	€ 14.820,00
	Acquisto plance	8 pezzi	150x105	€ 400,00 x 8 =	€ 3.200,00
	Acquisto plance	8 pezzi	150x140	€ 420,00 x 08 =	€ 3.360,00
	Montaggio Plance	60 pezzi	-	€ 200,00 x 60 =	€ 12.000,00
c1	TOTALE SPESA ADEGUAMENTO PLANCE				€ 35.600,00
COSTI GESTIONE SERVIZIO					
	Costo orario per un dipendente a chiamata			€ 15,00 x 120 ore	€ 1.800,00
	Costo automezzo, usura e carburante			€ 2.000,00	€ 2.000,00
	Materiali espletamento servizio			€ 1.000,00	€ 1.000,00
	Spese Generali			a corpo	€ 1.500,00
	TOTALE GESTIONE SERVIZIO 1 ANNO				€ 6.300,00

c2	TOTALE GESTIONE SERVIZIO 15 ANNI		€ 94.500,00
	RICAVI VENDITA SERVIZI MANIFESTI FUNEBRI		
	Diritti base		€ 15,00
	Diritti d'urgenza		€ 25,00
	Costo un manifesto		€ 1,50
	Costo manifesto max 20 copie	€ 1,50 X 20 =	€ 30,00
	Incasso per ogni affissione		€ 70,00
	Stima di affissioni in un anno		n. 90
	Incasso manifesti funebri 1 anno	n. 90 X € 70,00	€ 6.300,00
r1	TOTALE INCASSO MANIFESTI FUNEBRI 15 ANNI	n. 15 X 6.300,00	€ 94.500,00
	RICAVI VENDITA SERVIZI MANIFESTI ANNIVERSARI		
	Diritti base		€ 15,00
	Costo manifesto max 20 copie	€ 1,50 X 20 =	€ 30,00
	Incasso per ogni affissione		€ 45,00
	Stima di affissioni in un anno		n. 80
	Incasso manifesti anniversario 1 anno	80 X € 45,00 =	€ 3.600,00
r2	TOTALE INCASSO MANIFESTI ANNIVERSARIO 15 ANNI	n. 15 X 3.600,00	€ 54.000,00
	BILANCIO COSTI RICAVI		
C tot	TOTALI COSTI NEI 15 ANNI (C1 + C2)		€ 130.100,00
R tot	TOTALI RICAVII NEI 15 ANNI (R1 + R2)		€ 148.500,00
U	UTILE DITTA NEI 15 ANNI		€ 18.400,00

Ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs 50/2016 il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, quale corrispettivo servizio oggetto della concessione, nonché per le forniture e servizi accessori, pertanto lo stesso è pari ad **euro 148.500,00**.

11. PAGAMENTO DEL CANONE ALL'AMMINISTRAZIONE

Il corrispettivo spettante all'Amministrazione, derivante l'offerta del concessionario in gara, dovrà essere versata anticipatamente a Gennaio di ogni anno.

12. VARIAZIONI DELL'IMPORTO CONTRATTUALE

L'Amministrazione si riserva l'opzione di prorogare il presente affidamento per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai

sensi del comma 11 dell'art. 106 del Codice; in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

13. CONTROLLO SULLA REGOLARITA' DELLO SVOLGIMENTO

Nel corso dello svolgimento del servizio verranno effettuati controlli periodici da parte Direttore dell'esecuzione del Contratto, nominato dall'Amministrazione, per verificare la corretta esecuzione della commessa. Eventuali irregolarità ed inadempimenti saranno segnalati per iscritto concessionario e verranno corrisposte le penali se dovute.

14. REVISIONE PREZZI

I corrispettivi contrattuali, così come determinati al momento dell'aggiudicazione, rimarranno fissi ed invariabili per i primi dodici mesi a decorrere dalla data di inizio del servizio e successivamente potranno essere soggetti a revisione. La revisione prezzi sarà eventualmente commisurata solo alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, assumendo come termine di riferimento il mese di aggiudicazione del servizio. L'Amministrazione, sulla base degli incrementi ISTAT rilevati, valuterà annualmente l'aggiornamento delle tariffe fissate con Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 26/01/2016. Resta inteso che la revisione delle tariffe derivante l'accertamento ISTAT competono all'Amministrazione che dovrà approvare con autonomo atto, è escluso ogni aggiornamento e revisione automatica.

15. INADEMPIENZE - PENALI

Ove siano accertati casi di inadempienza contrattuale, il Comune applicherà le penali di seguito indicate, fatta salva la risarcibilità di ulteriori maggiori danni:

- a) disservizi vari sull'attività: penale di € 100,00 per ogni segnalazione accertata;
- b) inottemperanza degli obblighi previdenziali e delle norme in materia di lavoro nei confronti degli operatori addetti ai servizi: penali € 1.500,00 per ogni operatore;
- c) affissione di materiale improprio non a finalità commemorativa € 1.000 per ogni affissione;
- d) mantenimento in stato di degrado e sporczia le piazzole e plance: penale € 300 per ogni situazione rilevata.

Per ogni altra inottemperanza agli obblighi contrattuali non previsti nei sopraccitati punti, verrà applicata una penale, per ogni evento o per ogni giorno di inadempienza, da un minimo di € 200,00 ad un massimo di e € 1.000,00.

Le irregolarità e le inadempienze dovranno essere previamente contestate per iscritto con l'imposizione di un termine non superiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione delle eventuali opposizioni che saranno valutate per comminare le penali.

Le penali saranno rimosse mediante richiesta di pagamento o in alternativa mediante trattenuta sulla cauzione.

16. CESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione e/o subappalto del servizio, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Campli (si specifica che la mera fornitura delle plance non costituisce subappalto).

17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltà del Comune di Campli risolvere il contratto di concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- 1) interruzione del servizio senza giusta causa;
- 2) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato;
- 3) cessione e/o concessione in subappalto, totale o parziale, dei servizi;
- 4) applicazione di tariffe maggiori di quelle predeterminate;
- 5) mancato pagamento del canone annuo da corrispondere al Comune.

Nel caso di risoluzione del contratto, per i casi previsti, il Comune provvederà:

- ad escutere la cauzione definitiva che resterà incamerata;
- a richiedere gli eventuali ulteriori risarcimenti dei danni derivanti.

18. ASPETTI DI RILIEVO PER GARA IN QUALITA'/PREZZO

Considerato che la concessione dovrà essere affidata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si invita a valutare l'inserimento nella documentazione di gara dei seguenti aspetti qualitativi del servizio e relativi criteri motivazionali:

1.1 Qualità delle plance installate	<ul style="list-style-type: none"> - durevolezza dei materiali; - estetica e inserimento dei materiali nel contesto; - manutenibilità dei materiali;
-------------------------------------	---

1.2 Organizzazione del servizio	<ul style="list-style-type: none"> - gestione efficace complessiva del servizio anche in termini di pulizia aree contigue alle plance; - idoneo ricevimento dell'utenza (risposta telefonica, sito, sportelli, ecc.); - misure ambientali nella gestione dei rifiuti prodotti e delle materie impiegate;
---------------------------------	---

19. CONTRATTO – SPESE DI REGISTRAZIONE

Il concessionario si obbliga a stipulare il contratto previo versamento dei diritti di segreteria, di scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso alla data che sarà comunicata dalla stazione appaltante.

Tutte le spese concernenti la stipulazione del contratto, ivi comprese quelle di registrazione ed i diritti di segreteria, sono a totale carico dell'aggiudicataria.

20. CONTROVERSIE

Salvo preliminare instaurazione di accordo bonario, qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto d'appalto, la corretta esecuzione delle norme contrattuali, o comunque in dipendenza del presente capitolato saranno di competenza del Foro di Teramo.

21. REFERENTE PER LA STAZIONE APPALTANTE

Il Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Campli nonché Progettista è il Dott. Luca Galeotti Responsabile degli Uffici Amministrativi.

22. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato, è fatto rinvio al D. Lgs. 50/2016, nonché a tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti nelle materie oggetto della concessione.

23. ALLEGATI

Non essendo interessati dai servizi edifici comunali non viene prodotto il documento contenente le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. E' parte integrante e sostanziale del presente progetto l'allegato "Posizionamento e quantificazione aree di affissione".

24. OBBLIGHI CONCESSIONARIO

Le aree vengono concesse dall'amministrazione nella consistenza e stato in cui si trovano, sarà onere del concessionario dotare le stesse di idonee plance di affissione e mantenere al dovuto decoro gli spazi limitrofi.

E' fatto divieto di affiggere manifesti fuori dalle plance da installarsi.

Il concessionario dovrà produrre un progetto, personalizzato in base a capacità e migliorie offerte in gara, da sottoporsi a parere dell'Ufficio Tecnico Comunale per l'acquisizione del più idoneo titolo abilitativo.

E' onere del concessionario ottenere altresì i necessari pareri e nulla osta derivanti l'installazione delle bacheche e la sistemazione delle aree, a titolo indicativo: autorizzazione monumentale, nulla osta paesaggistico, nulla osta altri enti proprietari di strade (ConSORZI, Provincia, ecc..).

25. PRECISAZIONI SUL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Per la particolarità dello schema concessorio proposto che non richiede particolari investimenti iniziali né tanto meno ammortamenti per la durata della concessione si ritiene di non dover produrre alcun piano economico finanziario a corredo.

Detti piani risultano indispensabile in ambito di concessione di opere pubbliche che richiedono grandi investimenti iniziali, per verificarne bancabilità e capacità di produrre reddito ma risultano superflui per schemi concessori, come il presente, dove unico impegno iniziale del promotore è quello di procedere all'installazione delle plance.

Si veda in proposito il Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 858 del 23 febbraio 2015, con la quale veniva respinto il ricorso presentato da una società che aveva contestato la legittimità della lettera d'invito nella parte in cui non richiedeva la presentazione del piano economico – finanziario quale obbligatorio allegato dell'offerta.

L'obbligatorietà del piano finanziario, che rappresenta la regola nel caso delle concessioni di lavori pubblici, trova applicazione anche alle concessioni di servizi solo in quanto compatibile.

Di conseguenza, in omaggio al principio di proporzionalità, può non essere necessario nel caso si tratti di concessioni che hanno ad oggetto servizi semplici che richiedono investimenti nemmeno lontanamente comparabili a quelli che caratterizzano la concessione di lavori pubblici.

Campli, 29/12/2016

IL PROGETTISTA DEL SERVIZIO

DOTT. LUCA GALEOTTI